

N. SIUS 2025/2106 - TDS TORINO
N. SIEP 2024/3128 - PM TORINO

ORDINANZA N. 3376/25



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO

Il giorno 5.08.2025, in Torino, il Tribunale si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei:

Dott. DEL PICCOLO SANDRA
" TACCHINO STEFANO

Presidente
Giudice relatore

" NEGRI Adelia
" GIGLIO Maria Giovanna

Esperta
Esperta

con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino dr.ssa Lucia MUSTI,
per deliberare sull'istanza:

Detenzione Domiciliare art. 47 ter co. 1 O.P.

presentata nell'interesse di:

████████████████████ nato a ██████████ in data ██████████
attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Torino
difeso di fiducia dall'avv. ROMEO Francesco, del foro di Alessandria

Titolo esecutivo: cumulo SIEP 2024/3128, emesso dal Procuratore della Repubblica di Torino in data 8.01.2025, per la pena complessiva di anni 4 mesi 10 di reclusione (oltre a 2.400,00 € di multa)

Reati in esecuzione: rapina aggravata (628 co. 1 e 3 n. 1 c.p.), commessa in Torino in data 13.02.2023; resistenza a pubblico ufficiale (537 c.p.), commessa in Torino in data 13.02.2023; furto aggravato (624, 625 n. 7 c.p.), commesso in luogo imprecisato in data anteriore e prossima al 13.02.2023; lesioni dolose aggravate (582, 585 c.p.), commesse in Torino in data 13.02.2023; guida in stato di ebbrezza (186 co. 2 e co. 2 *ter* lett. c CdS), commessa in Torino in data 13.02.2023; rapina aggravata (628 co. 1 e 3 n. 1 c.p.), commessa in Torino in data 17.05.2022; rapina aggravata (628 co. 1 e 3 n. 1 c.p.), commessa in Torino in data 23.12.2022; rapina aggravata (628 co. 1 e 3 n. 1 c.p.), commessa in Torino in data 10.01.2023; ricettazione aggravata (648, 61 n. 2 c.p.), commessa in Torino in data anteriore e prossima al 17.05.2022; ricettazione aggravata (648, 61 n. 2 c.p.), commessa in Torino in data anteriore e prossima al 3.12.2022; ricettazione aggravata (648, 61 n. 2 c.p.), commessa in Torino in data anteriore e prossima al 10.01.2023

Precedenti penali: rapina aggravata in concorso (110, 628 co. 1 e 3 n. 1 c.p.), commessa in data 27.07.2001; rapina aggravata (628 co. 1 e 3 n. 1 c.p.), commessa in Torino in data 3.08.2001; rapina aggravata in concorso (110, 628 co. 1 e 3 n. 1 c.p.), commessa in Collegno (TO) in data 20.11.2001; rapina aggravata in concorso (110, 628 co. 1 e 3 n. 1 c.p.), commessa in Collegno (TO) in data 28.04.2022.

Carichi pendenti: presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino risulta condanna, in primo grado, alla pena di mesi 6 di reclusione (oltre a 120,00 € di multa) in relazione al delitto di furto pluriaggravato (624, 625 nn. 2 e 7, c.p.), commesso in Torino in data 17.11.2020

Inizio Pena: 13.02.2023

Fine Pena: 15.06.2027

verificata, preliminarmente, la regolarità delle comunicazioni e delle notifiche degli avvisi al P.G., all'interessato - presente - ed al difensore;

considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
udite le conclusioni del Procuratore Generale e del difensore come da verbale;
a scioglimento della riserva a decidere assunta all'udienza del 5.08.2025 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

In data 1.4.2025 il [REDACTED], tramite il proprio difensore, ha formalizzato istanza al Magistrato di Sorveglianza di Torino al fine di ottenere la concessione, in via provvisoria, della Detenzione Domiciliare ex art. 47 *ter* co. 1 lett c) e co. 1 *quater* O.P., significando di essere affetto da plurime, gravi, patologie, necessitanti un costante contatto con i presidi sanitari e di avere idoneo domicilio in Porto Vivo (RO), via C. Pavese nr. 7, presso l'abitazione familiare, ove risiede la moglie [REDACTED].

Il Magistrato di Sorveglianza ha acquisito presso la Casa Circondariale di Torino la relazione sanitaria, aggiornata al 3.4.2025, dalla quale si evince che: il [REDACTED] è affetto da molteplici patologie ([REDACTED]); nel corso della detenzione è stato sottoposto agli esami clinici necessari, senza che si sia reso necessario l'invio urgente in Pronto Soccorso ovvero presso strutture ospedaliere esterne; il predetto "... attualmente verte in condizioni cliniche discrete, non particolarmente gravi da richiedere costanti contatti con i presidi sanitari presenti nell'istituto. Non essendoci indicazioni di accertamenti o terapie di particolare complessità ... potrebbe essere gestito presso altro istituto penitenziario con pari efficacia ...".

All'esito, il Magistrato di Sorveglianza ha respinto l'istanza - non ravvisando né il presupposto dell'urgenza ("... dal momento che non sono stati forniti concreti elementi da cui desumere un grave e imminente pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione in carcere ...") né acuzie di patologie tali da rendere le condizioni di salute del detenuto incompatibili con lo stato detentivo - e ha trasmesso gli atti al Tribunale per le valutazioni di competenza.

Preliminarmente, va dato atto dell'ammissibilità dell'istanza, in quanto la pena residua da espiare non è superiore ad anni 4.

Sulla scorta dell'esito dell'istruttoria, non sussiste un'incompatibilità, in senso stretto, del [REDACTED] con il regime detentivo carcerario.

Ciò detto, il Tribunale ritiene che l'attuale quadro di sovraffollamento delle strutture penitenziarie imponga una doverosa riflessione rispetto alla necessità di protrarre lo stato di detenzione per soggetti affetti da serie patologie (ancorché adeguatamente monitorate e non in fase d'immediato peggioramento). Al riguardo, va osservato che la Direzione Sanitaria della Casa Circondariale di Torino - anche grazie alla professionalità e disponibilità del personale che vi presta servizio - è in grado di fare fronte, tempestivamente, alla gran parte delle problematiche sanitarie dei detenuti: ciò nonostante, è intuitivo come il regime detentivo possa cagionare un *surplus* di sofferenza e disagio in soggetti affetti da serie patologie, che potrebbe essere evitato - o, quantomeno, significativamente alleviato - da una misura alternativa.

Va rilevato, inoltre, come la detenzione di un soggetto affetto da gravi patologie richieda, per garantire idonea assistenza, un impegno straordinario di risorse - anche sotto il profilo del personale di Polizia Penitenziaria impegnato per accompagnare i detenuti ad effettuare le visite mediche presso strutture sanitarie esterne - risorse, allo stato, oggettivamente carenti, che possono essere recuperate soltanto sottraendole ad altri incarichi.

Sulla scorta di tali elementi, il Tribunale ritiene doveroso valutare, caso per caso, se le problematiche sanitarie di cui è affetto il detenuto - esaminate congiuntamente alla tipologia di reati commessi, alla risulanza nel tempo dei fatti, all'entità della pena residua da espiare e alla pericolosità in concreto del condannato - possano giustificare un'interpretazione estensiva del disposto dell'art. 47 *ter* co. 1 lett. c) O.P., conforme ai principi costituzionali di tutela della salute e umanità dell'esecuzione della pena.

Tale riflessione ha trovato il pieno assenso del Procuratore Generale che, nell'articolato parere favorevole all'accoglimento dell'istanza esposto in udienza, ha evidenziato come il magistrato - a prescindere che svolga le funzioni di pubblico ministero o di giudice - nell'assumere una decisione sia chiamato a

contempere le contrapposte esigenze tenendo conto anche della realtà territoriale e del momento storico in cui opera.

Sotto questo profilo, [REDACTED] - pur essendo detenuto per reati oggettivamente gravi (plurime rapine aggravate) - si è comportato correttamente durante la detenzione, tanto da giustificare la concessione di 180 giorni di Liberazione Anticipata. Egli, inoltre, ha indicato un domicilio in provincia di Rovigo, lontano dal luogo di commissione dei reati, e presenta condizioni di salute che rendono improbabile l'ulteriore commissione di delitti della stessa indole.

Il condannato, inoltre, è perfettamente consapevole che la violazione delle prescrizioni connesse all'applicazione della misura alternativa potrebbe determinare la revoca, con la conseguenza di vedersi precluso, in futuro, l'accesso ad altri benefici premiali.

Sulla scorta delle argomentazioni sopra espresse, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per concedere a [REDACTED] la misura alternativa detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 *ter* co. 1 lett. c) O.P.

P.Q.M.

CONCEDE la Detenzione Domiciliare ai sensi dell'art. 47 *ter* co. 1 lett. c) O.P. e conseguentemente

ORDINA

che [REDACTED] debba espiare la pena detentiva residua in regime di detenzione domiciliare presso l'abitazione familiare sita in [REDACTED], via [REDACTED], sotto la vigilanza del Magistrato di Sorveglianza competente, con le seguenti prescrizioni:

1. raggiungere il domicilio sopra individuato con i mezzi propri e non allontanarsi dall'abitazione, se non dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni per attendere alle necessità della vita quotidiana, senza lasciare il comune di domicilio;
2. non allontanarsi dall'abitazione senza autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza, se non per recarsi presso nosocomi, ambulatori, studi medici privati, case di cura e altri presidi sanitari, allo scopo di svolgere le cure necessarie alla propria salute, senza lasciare la Provincia di Rovigo e previo avviso telefonico alle Forze dell'Ordine competenti per i controlli dell'orario di uscita e rientro al domicilio, nonché della destinazione;
3. consentire sempre l'accesso ed il controllo da parte delle Forze dell'Ordine, mediante l'installazione d'idonco campanello (del quale ha l'onere di garantire la costante efficienza), comunicando altresì il proprio numero di utenza telefonica cellulare, che dovrà essere sempre attiva, per garantire in ogni momento l'immediata reperibilità;
4. dovrà prendere contatti con l'Ufficio per la Esecuzione penale Esterna territorialmente competente, presso il quale potrà recarsi previo appuntamento ed avviso alle Forze dell'Ordine competenti per i controlli;
5. non potrà ricevere pregiudicati o comunque persone con procedimenti penali pendenti o con precedenti penali (diversi dai familiari conviventi);
6. non potrà detenere, a nessun titolo, armi o strumenti atti ad offendere, fare uso di sostanze stupefacenti o alcoliche;

AVVERTE che, in caso di violazione della legge o degli obblighi imposti, l'ammissione al presente beneficio potrà essere immediatamente sospesa, e successivamente revocata, con conseguente assoggettamento del condannato all'espiazione in carcere per tutta la residua pena.

RAMMENTA che l'inottemperanza anche ad una sola delle prescrizioni sopra impartite potrà comportare il diniego del beneficio della Liberazione Anticipata.



INCARICA l'Autorità preposta al controllo di vigilare sulla scrupolosa osservanza degli obblighi sopra indicati, segnalando immediatamente al Magistrato di Sorveglianza competente ogni eventuale trasgressione.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Torino, 5 agosto 2025

Il Magistrato estensore
Stefano Tacchino

Il Presidente
Sandra Del Piccolo

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO
Ricevuto oggi in Cancelleria dall'estensore per l'inoltro al Presidente del Collegio

Torino, 6/8/25



